

Votazione popolare del 12 giugno 1994

Spiegazioni del Consiglio federale

Su che cosa si vota ?

Promozione della cultura

Si tratta di ancorare nella Costituzione la promozione della cultura da parte della Confederazione. Il nuovo articolo permetterà alla Confederazione di preservare, promuovere e diffondere la cultura del nostro Paese nella sua molteplicità, in collaborazione con i Cantoni, i Comuni e i privati.

Testo in votazione: p. 4
Spiegazioni: p. 2 - 7

Naturalizzazione

I giovani stranieri cresciuti in Svizzera devono, a determinate condizioni, poter ottenere la cittadinanza svizzera con una procedura semplificata. A tal fine è necessaria una modifica costituzionale.

Testo in votazione: p. 10
Spiegazioni: p. 8 - 13


Mantenimento della pace

Una nuova legge dovrebbe permettere a militari svizzeri di partecipare, su base volontaria, a operazioni di mantenimento della pace in regioni in preda a conflitti. Contro la costituzione di truppe di caschi blu è stato lanciato un referendum.

Testo in votazione: p. 21 - 23
Spiegazioni: p. 14 - 20



**Primo oggetto:
Articolo sulla promozione della cultura**



La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

- Voiete accettare il decreto federale del 18 giugno 1993 concernente un articolo costituzionale sulla promozione della cultura (art. 27^{septies} Cost.)?

L'essenziale in breve

L'importanza della cultura

La ricchezza della vita culturale è un elemento importante per tutte le comunità nonché per tutte le persone: ci offre infatti molteplici possibilità di sviluppare la nostra personalità, di crescere e non da ultimo di divertirci. La cultura favorisce però anche il dialogo con gli altri. Proprio nel nostro Paese plurilingue essa ha forme diverse. Preservare questo ricco patrimonio, promuovere questa diversità e contribuire in tal modo alla comprensione reciproca e alla tolleranza è compito di tutti noi.

Anche lo Stato deve promuovere la cultura

Accanto ai privati, sono oggi in primo luogo i Cantoni ed i Comuni ad occuparsi del promovimento della cultura. Questa situazione dovrà essere mantenuta anche in futuro. Vista l'importanza della cultura per il nostro Paese occorrerà però che anche la Confederazione contribuisca attivamente alla salvaguardia, al promovimento e alla diffusione della cultura.

Che cosa apporta il nuovo articolo costituzionale?

Finora la Costituzione dava espressamente alla Confederazione la possibilità di promuovere unicamente i settori cinema e conservazione del patrimonio e dei monumenti storici. Il nuovo articolo costituzionale permetterà alla Confederazione di promuovere la cultura in tutte le sue forme e di migliorare la comprensione dei valori culturali. La Confederazione sosterrà e completerà gli sforzi intrapresi dai Cantoni, dai Comuni e dai privati. Questo non signi-

fica che la Confederazione avrà automaticamente a disposizione più mezzi per la cultura. Si tratta piuttosto di utilizzare in modo più razionale ed efficace i fondi attualmente disponibili.

Considerazioni del Consiglio federale e del Parlamento

Da molto tempo ormai si discute in merito alla necessità di ancorare nella Costituzione l'attività della Confederazione a favore della cultura. Già nel 1986 popolo e Cantoni sono stati chiamati a decidere su un'iniziativa popolare e un controprogetto presentato dal Parlamento. Da diverse analisi è risultato che la maggioranza degli elettori propendeva per un nuovo articolo costituzionale. Vista però l'impossibilità di accettare entrambe le proposte, dalle urne uscì un risultato negativo. Consiglio federale e Parlamento intendono pertanto rispondere oggi ad un'esigenza sentita già alcuni anni or sono dalla maggioranza di popolo e Cantoni, quella cioè di introdurre nella Costituzione un articolo volto al promovimento della cultura da parte della Confederazione.

Testo in votazione

Decreto federale concernente un articolo costituzionale sulla promozione della cultura

(art. 27^{septies} Cost.)

del 18 giugno 1993

I

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 27^{septies}

¹ La Confederazione e i Cantoni promuovono, entro i limiti delle loro competenze, la vita culturale nella sua molteplicità nonché la comprensione dei valori culturali da parte della popolazione. Il principio di sussidiarietà rimane garantito.

² La Confederazione può fornire un sostegno ai Cantoni, ai Comuni e ai privati nei loro sforzi volti alla tutela del retaggio culturale, alla promozione della creazione culturale e alla diffusione della cultura. Tiene particolarmente conto degli interessi delle regioni del Paese e dei gruppi della popolazione meno favoriti.

³ La Confederazione può completare gli sforzi dei Cantoni, dei Comuni e dei privati mediante propri provvedimenti volti segnatamente a:

- a. adempiere compiti culturali di portata nazionale;
- b. favorire gli scambi culturali in Svizzera e con l'estero.

II

Il presente decreto è sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni.

Che cosa apporta il decreto?

- Dà una base costituzionale esplicita ai compiti finora assunti dalla Confederazione, che sono in tal modo garantiti a lunga scadenza.
- Solo un articolo costituzionale permetterà alla Confederazione di sostenere in modo razionale le misure prese dai Cantoni, dai Comuni e dai privati in favore della cultura e sviluppare parallelamente una sua politica culturale.
- L'importanza particolare della cultura e del suo promovimento è fissata costituzionalmente.

Parere del Consiglio federale

Il nuovo articolo costituzionale dà alla Confederazione la possibilità di sostenere più efficacemente gli sforzi dei Cantoni, dei Comuni e dei privati in materia di promovimento della cultura. In tal modo la Confederazione potrà impiegare in modo più mirato i mezzi a sua disposizione. Il Consiglio federale approva il nuovo articolo costituzionale sulla scorta delle seguenti riflessioni:

La cultura concerne tutti noi

La cultura e i valori che essa crea arricchiscono la nostra vita e sono essenziali per la nostra società. La cultura non è un lusso; al contrario, è parte integrante della nostra vita quotidiana e concerne tutti noi. Essenziale per lo sviluppo della personalità di ognuno, essa è determinante anche per la convivenza delle diverse comunità linguistiche e culturali del Paese; occorre pertanto darle finalmente il posto che merita nella Costituzione.

La Confederazione manterrà un ruolo sussidiario

L'attività culturale continuerà a provenire in primo luogo da iniziative private. Come finora, saranno innanzitutto i Cantoni e i Comuni a sostenere, insieme ai privati, tali iniziative. Infatti, essi conoscono meglio i bisogni locali. La Confederazione sosterrà e completerà il loro operato per i progetti a livello nazionale. Il nuovo articolo costituzionale dà alla Confederazione l'incarico di preservare, in collaborazione con i Cantoni, la diversità culturale del nostro Paese e favorire la comprensione dei valori culturali.

Verso una visione più globale

Finora la Costituzione prevedeva per la Confederazione un'attività di promovimento dei soli settori cinema e conservazione del patrimonio e dei monumenti storici. Ciononostante la Confederazione è stata chiamata ad operare anche in altri settori. Grazie al nuovo articolo costituzionale potrà fornire un sostegno mirato in tutti i settori della cultura: si impegnerà sia in favore della salvaguardia del patrimonio tradizionale sia in favore dell'attività culturale attuale. Inoltre, si adopererà anche per la diffusione della cultura, ossia per favorire l'accesso ad essa.

Per un'equa ripartizione

La cultura non dev'essere limitata ad alcuni centri privilegiati. Deve potersi sviluppare in tutte le regioni, tra tutti gli strati della popolazione, sia in campagna sia in città. Affinché questo sia possibile, è necessario creare le condizioni favorevoli. La Confederazione dovrà pertanto vegliare affinché vi sia un'equa ripartizione: eliminerà gli scompensi esistenti e impedirà l'apparizione di nuovi, tenendo conto delle regioni e dei gruppi meno favoriti.

Favorire gli scambi all'interno del Paese

In un'epoca contraddistinta da una sempre maggiore polarizzazione, le forze centrifughe cui siamo esposti rendono più difficile la coesione nazionale. È pertanto estremamente importante conoscere e capire meglio se stessi e gli altri. Specialmente in Svizzera, dove coesistono diverse comunità culturali, è necessario prendere coscienza dei propri valori culturali e favorire la comprensione e la tolleranza verso le altre culture. Se questa comprensione manca, tra le diverse culture possono infatti crearsi delle tensioni. Il promovimento della cultura è un mezzo per evitare tali pericoli.

La cultura non conosce frontiere

Ogni Paese intrattiene relazioni culturali con altri Stati: la cultura non conosce frontiere. Attraverso i mass media e una più grande mobilità la cultura ha assunto un carattere molto più internazionale. Di aspetti culturali si discute ora molto più spesso anche in seno alle organizzazioni internazionali. Il nuovo articolo costituzionale incoraggia espressamente gli scambi culturali, che ci aiutano a definire la nostra identità e ad abbattere i pregiudizi.

La cultura, fattore economico

La cultura è doppiamente importante per l'economia. Da un lato, è divenuta un fattore importante dell'economia. Si pensi soltanto alle cifre d'affari raggiunte nei settori dei libri e dell'edizione, della musica (CD, cassette, concerti), ma anche al mercato dell'arte e ai settori grafica, design, teatro, cinema, video e fotografia. Tutti i settori citati traggono vantaggi indiretti dal promovimento della cultura. Promuovendo la produzione a livello nazionale, si crea un equilibrio tra questa e le produzioni estere importate. Un Paese in cui vi è un dinamismo culturale risulta più attraente anche dal profilo turistico. D'altro lato, la cultura getta le basi per la nascita di idee innovative. L'economia necessita di forze creatrici al fine di svilupparsi ulteriormente e rimanere concorrenziale.

Il budget destinato alla cultura non dovrà forzatamente aumentare

Attualmente le spese dei poteri pubblici a favore della cultura sono stimate complessivamente a circa due miliardi di franchi all'anno, di cui la maggior parte è a carico dei Comuni. Seguono poi i Cantoni e i privati e soltanto al

quarto posto la Confederazione. Con il nuovo articolo costituzionale la Confederazione non riceverà automaticamente maggiori mezzi finanziari per la

cultura. Si tratta in fatti in primo luogo di consolidare quanto già iniziato e di utilizzare in modo più mirato ed efficiente le risorse disponibili.

Deliberazioni in Parlamento

Il Parlamento ha riconosciuto la grande importanza della cultura e del suo promovimento per l'armonia e la coesione del nostro Stato. Tuttavia, una debole minoranza ha rifiutato il nuovo articolo costituzionale, per paura che la Confederazione possa sovrapporsi alle competenze dei Cantoni e dei Comuni. Inoltre, vista la difficile situazione finanziaria, non sarebbe auspicabile assegnare alla Confederazione nuovi compiti che implicano ulteriori uscite. La maggioranza del Parlamento è però convinta che anche la Confederazione deve essere attiva nel campo della cultura. E siccome si tratta di un compito solo sussidiario, le competenze dei Cantoni non sono minacciate. Tutti i gruppi sociali e le comunità culturali trarrebbero vantaggio da un'iscrizione nella Costituzione dei compiti della Confederazione in materia di politica culturale.

Per tutti questi motivi, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il nuovo articolo costituzionale sulla promozione della cultura.

**Secondo oggetto:
Naturalizzazione agevolata per
i giovani stranieri**



La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

- Volete accettare il decreto federale del 17 dicembre 1993 concernente la revisione del disciplinamento della cittadinanza nella Costituzione federale (Naturalizzazione agevolata per i giovani stranieri)?

L'essenziale in breve

Condizioni troppo severe per i giovani stranieri

Molti giovani stranieri sono cresciuti in Svizzera, vi hanno frequentato le scuole, parlano la nostra lingua e si sentono a casa propria da noi. A parte il loro passaporto estero, spesso non si distinguono affatto dai loro coetanei di nazionalità svizzera. Per poter acquisire la cittadinanza svizzera questi giovani stranieri della seconda generazione e delle generazioni seguenti devono tuttavia seguire la procedura prevista per tutti gli altri stranieri, procedura spesso troppo lunga, complicata e costosa.

Agevolare la naturalizzazione

Consiglio federale e Parlamento propongono pertanto di modificare la Costituzione. La Confederazione deve poter avere la competenza di modificare la legislazione in modo tale da agevolare la naturalizzazione dei giovani stranieri della seconda generazione e delle generazioni successive. Si tratta di emanare disposizioni uniformi che verranno applicate in tutta la Svizzera e che riguarderanno in particolare la durata minima di residenza di

questi giovani, la loro assimilazione, il modo di vivere, la procedura e le tasse di naturalizzazione.

Non vi è praticamente opposizione

Il progetto è stato approvato all'unanimità dal Consiglio degli Stati e a larga maggioranza dal Consiglio nazionale. Una debole minoranza del Consiglio nazionale ha però ritenuto che la legislazione attuale sulla naturalizzazione è adeguata per tutti e che non vi è pertanto bisogno di correzioni. La Confederazione non dovrebbe prescrivere ai Cantoni condizioni di naturalizzazione applicabili a una specifica categoria di persone.

Considerazioni del Consiglio federale e del Parlamento

Il Consiglio federale e la grande maggioranza del Parlamento ritengono tuttavia che è giunto il momento di facilitare ai giovani stranieri cresciuti in Svizzera il completo inserimento nella collettività. È infatti anche nell'interesse della Svizzera integrare completamente questi giovani e utilizzare il loro prezioso potenziale.

Testo in votazione

Decreto federale concernente la revisione del disciplinamento della cittadinanza nella Costituzione federale

(Naturalizzazione agevolata per i giovani stranieri)

del 17 dicembre 1993

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 44 cpv. 3 e 4

³ La Confederazione agevola la naturalizzazione dei giovani stranieri cresciuti in Svizzera.

⁴ *Ex capoverso 3 **

II

Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.

* L'ex capoverso 3 ha il tenore seguente:

La persona naturalizzata gode degli stessi diritti ed obblighi degli altri cittadini del Cantone e del Comune. Essa partecipa ai beni patriziali e corporativi nella misura prevista dal diritto cantonale.

Che cosa apporta la revisione?

La votazione del 12 giugno 1994 verte unicamente su una revisione della Costituzione. Se sarà accettata, Consiglio federale e Parlamento potranno modificare la legge sulla cittadinanza al fine di integrarvi le modalità della naturalizzazione agevolata. I diritti po-

polari continueranno ad essere preservati, poiché contro la revisione della legge potrà essere lanciato il referendum. Durante le deliberazioni in Parlamento il Consiglio federale ha presentato le grandi linee della modificazione della legge sulla cittadinanza:

- La Confederazione emanerà norme uniformi in materia di naturalizzazione dei giovani stranieri cresciuti in Svizzera.
- I Cantoni e i Comuni continueranno tuttavia ad essere competenti per la concessione della cittadinanza.
- La naturalizzazione agevolata sarà riservata ai candidati tra i 15 e i 24 anni. In tal modo si vuole evitare che i giovani stranieri attendano di non essere più tenuti a prestare servizio militare per presentare la domanda.
- I giovani stranieri dovranno – come gli altri candidati alla naturalizzazione – essersi adattati al modo di vita svizzero, essersi integrati nel nostro Paese e rispettare l'ordinamento giuridico svizzero.
- Dovranno aver frequentato le scuole in Svizzera per almeno cinque anni.
- Di norma dovranno aver abitato in Svizzera dall'inizio della scolarità fino alla naturalizzazione.
- La naturalizzazione avverrà nel Comune con il quale vi sono i rapporti più stretti.
- Per la naturalizzazione occorrerà pagare soltanto una tassa destinata a coprire i costi amministrativi.
- Contro il rifiuto arbitrario di una domanda di naturalizzazione potrà essere interposto ricorso.

Evidentemente il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati non saranno vincolati dalle proposte del Consiglio federale quando si tratterà di elaborare

la legge, anche se hanno già accolto con favore queste proposte, che indicano il modo in cui il mandato costituzionale potrà essere adempiuto.

Parere del Consiglio federale

Molte persone che abitano in Svizzera sono stranieri solo sulla carta. Sono cresciute nel nostro Paese, hanno frequentato le nostre scuole e parlano perfettamente la nostra lingua. Molti dei loro conoscenti e amici sono Svizzeri. Tuttavia, affinché possano sentirsi completamente integrati nella nostra società manca loro ancora la cittadinanza svizzera. Il Consiglio federale intende agevolare la naturalizzazione per i motivi seguenti:

In Svizzera si sentono a casa loro

Attualmente vivono in Svizzera numerosi giovani stranieri che sono cresciuti nel nostro Paese. Nonostante vivano in Svizzera, molto spesso si sentono stranieri, sia qui da noi sia nel loro Paese d'origine. Conoscono molto bene il nostro modo di vita e vorrebbero partecipare pienamente alla vita della nostra società. Tuttavia, siccome possiedono un passaporto estero, hanno spesso problemi a trovare un posto di lavoro e non possono votare. Inoltre, non possono adempiere il servizio militare, nemmeno se lo vogliono. Secondo le statistiche, in Svizzera vivono attualmente circa 140 000 giovani stranieri tra i 15 e i 24 anni cresciuti nel nostro Paese.

I cambiamenti di domicilio ritardano la naturalizzazione

Di solito i giovani stranieri cresciuti in Svizzera si sentono molto più in fretta a casa loro nel nostro Paese che non gli stranieri che vi giungono in età adulta. Eppure devono seguire la stessa procedura di naturalizzazione. Oltre alle

esigenze federali, devono adempiere anche quelle dei Comuni e dei Cantoni, che sono talvolta assai severe. La procedura è spesso molto lunga e in singoli Cantoni complicata e costosa. Inoltre, un cambiamento di domicilio può essere d'ostacolo alla naturalizzazione: ad esempio, un giovane straniero nato e cresciuto in Svizzera non può nella maggioranza dei casi chiedere la naturalizzazione per molti anni se i suoi genitori si sono trasferiti, insieme a lui, in un altro Cantone.

Un nuovo progetto

Della necessità di un disciplinamento migliore in questo settore si discute ormai da molto tempo. Il 4 dicembre 1983 popolo e Cantoni erano già stati chiamati a decidere in merito a un progetto analogo, che prevedeva però, a differenza di quello presentato oggi, anche la naturalizzazione facilitata per i rifugiati, indipendentemente dalla loro età. Tutte le analisi hanno dimostrato che la revisione era stata rifiutata soprattutto per questo motivo. Il nuovo testo non contiene più questa disposizione contestata.

Permettere l'integrazione totale

La Confederazione deve poter avere la competenza di agevolare la naturalizzazione dei giovani stranieri cresciuti in Svizzera e disciplinarne i particolari nella legge sulla cittadinanza. È giusto facilitare, per mezzo di disposizioni uniformi, la naturalizzazione di questi giovani che hanno perlopiù un permesso di domicilio, e di permettere loro in tal modo di integrarsi completamente nella collettività. Così facendo si possono evitare inutili conflitti sociali. La maggior parte dei Paesi europei ha tra l'altro già proceduto ad agevolare la naturalizzazione dei giovani stranieri.

I Cantoni manterranno le loro competenze

Consiglio federale e Parlamento ritengono che i Cantoni devono mantenere le loro competenze anche se si uni-

forma il diritto; i giovani stranieri dovranno infatti essere naturalizzati nel Comune con il quale hanno i rapporti più stretti. È chiaro che potrà essere naturalizzato soltanto chi rispetta l'ordinamento giuridico svizzero, si è integrato nella nostra società e si è adattato al modo di vivere svizzero.

Gli effetti della revisione

Le condizioni di naturalizzazione in vigore attualmente spiegano in parte il numero piuttosto esiguo di naturalizzazioni di giovani stranieri. L'anno scorso soltanto 2700 persone di età compresa tra i 15 e i 24 anni hanno acquisito la cittadinanza svizzera. La Svizzera ha interesse a che i giovani stranieri vengano pienamente integrati. Alcuni Cantoni hanno compreso questa esigenza ed hanno pertanto già introdotto delle agevolazioni nella loro legislazione. Le loro esperienze possono essere considerate positive.

Deliberazioni in Parlamento

Il Parlamento ha chiaramente approvato questa modifica della Costituzione: il Consiglio nazionale a grande maggioranza, il Consiglio degli Stati addirittura all'unanimità. Soltanto una debole minoranza del Consiglio nazionale ha ritenuto che la legislazione attuale in materia di naturalizzazione conviene pienamente anche ai giovani stranieri cresciuti in Svizzera e che non è pertanto opportuno apportarvi correzioni. È inoltre dell'opinione che prescrivendo ai Cantoni e ai Comuni condizioni per la naturalizzazione la Confederazione si sovrappone alle loro competenze. Il Consiglio degli Stati e la maggioranza del Consiglio nazionale sono stati però concordi nel ritenere che per motivi di giustizia occorre accettare il progetto. È ormai tempo di agevolare la naturalizzazione dei giovani stranieri cresciuti in Svizzera, affinché essi possano integrarsi completamente nella collettività.

Per tutti questi motivi, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la revisione del disciplinamento della cittadinanza nella Costituzione federale.

Terzo oggetto:

Legge federale concernente le truppe svizzere per operazioni di mantenimento della pace (caschi blu)



La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

- Volete accettare la Legge federale del 18 giugno 1993 concernente le truppe svizzere per operazioni di mantenimento della pace (caschi blu)?

L'essenziale in breve

I caschi blu sono truppe di pace

La pace e la sicurezza sono minacciate in molte regioni, anche in Europa. Gli effetti perversi dei conflitti, come il terrorismo, il traffico d'armi e i flussi di rifugiati concernono anche noi. È pertanto nell'interesse della Svizzera impegnarsi attivamente per una maggiore sicurezza. Uno dei mezzi per promuovere la pace sono i caschi blu. Essi contribuiscono ad evitare i conflitti armati. Controllano il rispetto degli accordi d'armistizio, assicurano il trasporto e la distribuzione dell'aiuto umanitario e prestano soccorso alle vittime tra la popolazione civile.

Nella tradizione della nostra politica

La nuova legge concernente le truppe svizzere per operazioni di mantenimento della pace conferisce al Consiglio federale la competenza di mettere truppe di caschi blu a disposizione dell'ONU o della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE). Un siffatto impegno rientra nella tradizione della nostra politica.

Condizioni severe

La nuova legge prevede che ogni invio di caschi blu sia subordinato a severe condizioni; saranno arruolati soltanto i volontari. Nessuno potrà esservi costretto. Il Consiglio federale negozierà

le modalità di ogni missione. Tutte le parti direttamente interessate al conflitto dovranno acconsentirvi. I caschi blu devono assumere un atteggiamento imparziale e possono far uso delle armi unicamente per legittima difesa. Inoltre, il Consiglio federale potrà ritirare il contingente svizzero qualora le condizioni per una missione non fossero più soddisfatte.

Perché il referendum?

Contro la legge sui caschi blu è stato lanciato il referendum. Gli oppositori ritengono che l'impiego di truppe svizzere contraddica la decisione del popolo di non aderire all'ONU, che indebolisca la nostra tradizionale neutralità e che sia troppo caro e pericoloso. Il Corpo d'aiuto in caso di catastrofe e la Croce rossa sarebbero sufficienti.

Considerazioni del Consiglio federale e del Parlamento

Consiglio federale e Parlamento approvano la nuova legge. Partecipando ad operazioni di mantenimento della pace la Svizzera può, oltre a tutelare i propri interessi, fornire un prezioso contributo per limitare i conflitti internazionali. Siffatta partecipazione è assolutamente in sintonia col tradizionale diritto della neutralità. È pure conciliabile con il rifiuto del popolo di aderire all'ONU, poiché i caschi blu non presuppongono alcuna adesione a questa organizzazione.

I punti principali del progetto

- **I caschi blu tutelano gli interessi della politica di sicurezza svizzera.** Il nostro Paese potrà essere al sicuro soltanto in un contesto sicuro e stabile.
- **I caschi blu tutelano gli interessi di politica estera della Svizzera,** poiché oggi un Paese è giudicato in funzione della sua disponibilità a partecipare.
- **I caschi blu rientrano nella nostra tradizione di buoni uffici.** Essi completeranno le attuali missioni degli osservatori militari svizzeri e delle unità sanitarie all'estero.
- **I caschi blu perpetuano la tradizione umanitaria della Svizzera.** Prestano soccorso alle vittime e contribuiscono ad alleviare gli affanni dell'umanità.
- **I caschi blu svizzeri non implicano l'adesione della Svizzera all'ONU.** Le operazioni di mantenimento della pace sono aperte anche ai Paesi che non sono membri dell'ONU.
- **La Svizzera parteciperà soltanto ad operazioni di mantenimento della pace («peace-keeping»).** La partecipazione a missioni volte ad imporre la pace («peace enforcement») è proibita dalla legge.
- **I caschi blu sono imparziali e verranno impiegati soltanto se tutte le parti interessate al conflitto vi acconsentono.** La neutralità della Svizzera resta pertanto preservata.
- **Le truppe di caschi blu saranno composte soltanto di volontari.** Nessun cittadino svizzero potrà essere obbligato a partecipare ad una missione.
- **La Svizzera deciderà liberamente caso per caso circa l'invio o il ritiro delle truppe di caschi blu.** Le pertinenti condizioni sono sancite dalla legge.
- **Anche altri Paesi neutrali come la Finlandia, la Svezia e l'Austria forniscono truppe di caschi blu.** Queste sono particolarmente apprezzate a livello internazionale.
- **Le esperienze fatte nel quadro dei caschi blu saranno utili all'esercito svizzero.** Esse arricchiranno l'istruzione e consolideranno le attitudini al comando.

Argomenti dei comitati di referendum

Avvalendosi di un totale di circa 90 000 firme, diversi comitati hanno domandato il referendum contro la legge sui caschi blu. La maggior parte di essi fonda il rifiuto del progetto sugli argomenti seguenti:

«Le truppe di caschi blu: un primo passo verso l'ONU. Benché nel 1986 popolo e Cantoni abbiano nettamente respinto l'adesione all'ONU con 1 591 428 NO (76%) contro 511 548 SÌ, si prospetta di mettere a disposizione dell'ONU, a dispetto di tale decisione, truppe di caschi blu (poste sotto comando militare straniero). Qualora il progetto fosse approvato, già all'indomani della votazione si leverebbero voci per deplorare il fatto che la Svizzera non è membro dell'ONU, che non può esprimere il proprio parere nelle deliberazioni e nelle decisioni concernenti l'invio di caschi blu e per esigere dunque senza indugio la piena adesione all'ONU.

Si all'oasi di pace elvetica – No all'indebolimento della neutralità. La nostra neutralità è un obbligo spirituale e morale assegnato dalla storia al nostro Paese sin dalla sua fondazione. La neutralità permanente mira ad evitare qualsiasi implicazione della Svizzera in affari o addirittura in guerre straniere. Chiunque partecipa ad un conflitto indebolisce la neutralità e mette in pericolo l'indipendenza. Grazie alla nostra reputazione di Stato integro possiamo offrire i nostri buoni uffici a tutti i popoli e consolidare l'oasi di pace costituita dalla Svizzera.

Una dura prova per le finanze federali. Alla fine del 1994 le finanze federali accuseranno un deficit di otto miliardi di franchi. Ciononostante Consiglio federale e Parlamento ritengono che il nostro Paese possa addossarsi senza batter ciglio altri 100 milioni di franchi all'anno per l'attivismo internazionale. Un tale indebitamento sulle spalle delle future generazioni è inammissibile! Tutte le spese per l'invio di caschi blu saranno addebitate alla nostra difesa nazionale, che ne risulterà pertanto indebolita.

Una minaccia per la sicurezza in Svizzera. Il Consiglio federale e i sostenitori del progetto ritengono che l'invio di caschi blu servirà anche a garantire la sicurezza della Svizzera. È vero che oggi i nostri cittadini devono far fronte a gravi minacce alla loro sicurezza dovute alla scena della droga e all'imperversare della criminalità. Forse che i promotori dei caschi blu vogliono farci credere di voler risolvere questi reali problemi di sicurezza inviando truppe di caschi blu negli angoli più reconditi della terra? A proposito: solo nel 1993 sono stati uccisi 197 caschi blu.

NO alle truppe di caschi blu. L'alternativa è costituita dal Corpo svizzero d'aiuto in caso di catastrofe e dalla Croce Rossa, i quali non domandano a chi debba essere imputata la colpa e si limitano ad attenuare le sofferenze. La Croce Rossa, un'idea e un'organizzazione nata e sviluppatasi in Svizzera, deve restare un impegno particolare della Svizzera. Le migliori forze che impieghiamo per azioni internazionali di solidarietà devono essere riservate alla Croce Rossa. Se per ragioni di prestigio tali forze le venissero meno a profitto dei caschi blu, essa ne risulterebbe indebolita, dopo decenni di aiuto umanitario prestato ad esseri umani in pericolo in tutto il mondo.»

Un altro comitato (circa 2400 firme) motiva la sua opposizione al progetto come segue: «Chi pagherà? Chi comanderà? Chi ubbidirà? Chi morirà?»

Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale intende partecipare agli sforzi profusi dalla comunità internazionale per una composizione pacifica dei conflitti. L'invio di truppe per operazioni di mantenimento della pace è una forma moderna dei buoni uffici e un contributo concreto al promovimento della sicurezza e della pace. Il Consiglio federale è favorevole a questo progetto in particolare per i seguenti motivi:

Sicurezza nel mondo – Sicurezza in Svizzera

La Svizzera non è un'oasi di pace. Le conseguenze dei conflitti all'estero si fanno sentire anche da noi sotto diverse forme. Per questo, il promovimento attivo della pace è uno degli aspetti essenziali della nostra politica estera e della nostra politica di sicurezza. Esso rientra pure nei compiti espliciti assegnati all'esercito. I caschi blu rafforzano la stabilità all'estero e, di conseguenza, la nostra propria sicurezza.

Numerosi successi considerevoli

I caschi blu operano a favore della pace senza ricorrere alla forza. In numerosi conflitti hanno attenuato le tensioni, sorvegliato il rispetto di armistizi e impedito atti di violenza. Sovente hanno creato i presupposti per l'apertura di negoziati e per una soluzione politica dei conflitti. Hanno ad esempio

ottenuto notevole successo in Namibia e in Cambogia. A Cipro, se non sono riusciti a risolvere il conflitto hanno tuttavia potuto evitare, a lungo termine, il risorgere della violenza. Anche laddove non riescono ad impedire la violenza bellica, i caschi blu contribuiscono ad alleviare le sofferenze umane.

Nessun obbligo di arruolarsi

Soltanto i militari, uomini o donne, che si metteranno volontariamente a disposizione faranno parte dei caschi blu. Per ogni azione concreta potranno scegliere liberamente se parteciparvi o no. In virtù della legge è escluso che un cittadino svizzero venga costretto a partecipare ad una missione all'estero. Anche il Consiglio federale potrà decidere del tutto liberamente se inviare un contingente per un'operazione di mantenimento della pace. Potrà dire sì o no ad ogni mandato dell'ONU o della CSCE e negoziare le condizioni d'impiego.

I caschi blu svizzeri si prestano particolarmente bene

Le azioni di mantenimento della pace presuppongono una posizione imparziale. La neutralità svizzera costituisce pertanto un'eccellente premessa. Altrettanto importante per il successo di una missione di pace è il fatto che la Svizzera non può essere sospettata di perseguire propri interessi geostrategici. L'invio di caschi blu svizzeri contribuirebbe pure ad attenuare le tensioni e ad assicurare la fornitura d'aiuto umanitario, ciò che rafforzerebbe la credibilità del nostro Paese.

Non si tratta dell'adesione all'ONU

La votazione del 12 giugno non concerne l'adesione all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). Anche se il popolo svizzero approva la creazione di truppe di caschi blu, questa decisione non esplica alcun effetto circa un'eventuale adesione a quest'organizzazione. Se del caso, un progetto concernente un'ulteriore eventuale adesione all'ONU sarebbe comunque sottoposto al popolo e ai Cantoni, indipendentemente dalla legge sui caschi blu. Il verdetto popolare del 1986 non è pertanto affatto calpestato, come invece pretendono i comitati di referendum.

La neutralità resta intatta

La legge sui caschi blu garantisce che la Svizzera non venga implicata in situazioni che potrebbero nuocere alla sua politica di neutralità. Infatti, tutte le parti in conflitto devono acconsentire all'intervento. Inoltre, l'ONU e la CSCE devono garantire che le truppe adotteranno un comportamento imparziale. I caschi blu potranno usare le armi unicamente per legittima difesa. Infine, il Consiglio federale ritirerà il contingente svizzero qualora le condizioni negoziate non fossero rispettate. Ben lungi dal nuocere alla nostra politica di neutralità, i caschi blu svizzeri la rafforzeranno e contribuiranno al promovimento della pace in quanto attenueranno i conflitti. Anzi, i cittadini di Stati neutrali si prestano particolarmente bene per i compiti conferiti ai caschi blu.

La Somalia e Sarajevo senza la Svizzera

La Svizzera non potrebbe ad esempio partecipare alle operazioni in Somalia e a Sarajevo, poiché in queste regioni le condizioni previste dalla legge non sono soddisfatte. In Somalia la missione comprendeva oltre alle operazioni di mantenimento della pace anche interventi armati. A Sarajevo, è stato sinora impossibile garantire che i caschi blu non vengano implicati in combattimenti.

Costi accettabili

Il contingente svizzero sarà composto di circa 600 volontari e costerà 58 milioni di franchi (equipaggiamento e centro d'istruzione). Per le operazioni sono previsti al massimo 100 milioni di franchi all'anno. A seconda delle missioni questa somma potrà essere inferiore. L'ONU rimborsa una parte delle spese dovute all'invio di caschi blu. Inoltre, nelle sue decisioni il Consiglio federale terrà anche conto della situazione delle finanze federali. Grazie a questi mezzi l'esercito potrà formare una truppa altamente qualificata, provare le sue attitudini e maturare preziose esperienze.

Una prova concreta della nostra solidarietà

Da ormai lungo tempo altri Paesi neutrali reputano del tutto normale mettere a disposizione truppe di caschi blu. Ci si aspetta un impegno analogo da parte del nostro Paese. Si ritiene giustamente che la Svizzera non dovrebbe limitarsi a prodigare fondi e belle parole, ma anche apportare un aiuto concreto mettendo a disposizione persone. I caschi blu svizzeri costituiranno una prova concreta della nostra solidarietà internazionale e della nostra volontà di operare a favore della pace nelle regioni in preda ai conflitti.

Per tutti questi motivi Consiglio federale e Parlamento raccomandano di dire Sì alla legge sui caschi blu.

Testo in votazione

Legge federale concernente le truppe svizzere per operazioni di mantenimento della pace (LOMP)

del 18 giugno 1993

Sezione 1: Principi

Art. 1 Truppe svizzere

¹ La Confederazione costituisce truppe per operazioni di mantenimento della pace (truppe svizzere).

² Il Consiglio federale può mettere le truppe a disposizione delle Nazioni Unite e della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) per operazioni di mantenimento della pace.

Art. 2

Il Consiglio federale determina l'effettivo, la composizione e l'istruzione delle truppe.

Art. 3 Condizioni d'impiego delle truppe

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a concludere, di moto proprio, convenzioni concernenti l'impiego di truppe svizzere con le Nazioni Unite e nell'ambito della CSCE, a condizione che:

- a. tutte le parti direttamente interessate al conflitto vi acconsentano;
- b. le Nazioni Unite o la CSCE garantiscano che le truppe assumano un atteggiamento imparziale e facciano uso delle armi unicamente in caso di legittima difesa e
- c. sia salvo il diritto del Consiglio federale di ritirare le truppe svizzere.

² Per questioni di natura tecnica o amministrativa, il Consiglio federale può delegare questa sua competenza al Dipartimento federale degli affari esteri o al Dipartimento militare federale.

³ Prima di concludere convenzioni giusta il capoverso 1, con le Nazioni Unite e nell'ambito della CSCE, il Consiglio federale consulta le competenti Commissioni delle Camere federali.

⁴ Il Consiglio federale informa l'Assemblea federale sulle convenzioni concluse e sulle operazioni condotte.

Sezione 2: Statuto dei membri delle truppe svizzere

Art. 4 Volontarietà

¹ Di regola, possono far parte delle truppe svizzere soltanto i militi.

² L'arruolamento per la partecipazione a operazioni di mantenimento della pace è volontario.

Art. 5 Rapporti di servizio

¹ Per la formazione in Svizzera e il servizio, la Confederazione conclude con i membri delle truppe svizzere un contratto di diritto pubblico secondo l'articolo 62 dell'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927.

² Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

³ Il Consiglio federale emana il regolamento di servizio, che disciplina in particolare:

- a. scopo, necessità e struttura delle truppe svizzere;
- b. prescrizioni generali di servizio;
- c. procedura in caso di azione giudiziaria;
- d. procedura disciplinare.

Art. 6 Computo sull'obbligo di prestare servizio

¹ I giorni di formazione in Svizzera e una parte del servizio sono computati sull'obbligo di prestare servizio militare.

² Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 7 Assicurazione militare

I membri delle truppe svizzere sono assicurati conformemente alla legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare.

Art. 8 Responsabilità penale

¹ I membri delle truppe svizzere sottostanno al diritto penale militare:

- a. durante il servizio;
- b. fuori del servizio, per quanto riguarda i loro doveri e le loro funzioni di servizio o
- c. se portano l'uniforme.

² Oltre alle sanzioni disciplinari previste dal Codice penale militare (art. 184 segg.), il Consiglio federale può prevedere nel regolamento di servizio delle truppe svizzere le seguenti sanzioni disciplinari:

- a. privazione della libera uscita;
- b. multa.

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 9

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Invii non recapitabili:
rimandare al controllo
degli abitanti del comune

Raccomandazioni di voto

Per i motivi esposti, Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 12 giugno 1994:

- **Sì** al decreto federale del 18 giugno 1993 concernente un articolo costituzionale sulla promozione della cultura (art. 27^{septies} Cost.)
- **Sì** al decreto federale del 17 dicembre 1993 concernente la revisione del disciplinamento della cittadinanza nella Costituzione federale (Naturalizzazione agevolata per i giovani stranieri)
- **Sì** alla legge federale del 18 giugno 1993 concernente le truppe svizzere per operazioni di mantenimento della pace (caschi blu)